

Circolare n. 285 - 12° aggiornamento. Vigilanza informativa e ispettiva; grandi esposizioni.

1. Premessa

Gli interventi normativi oggetto del presente aggiornamento riguardano la vigilanza informativa e ispettiva nonché le grandi esposizioni.

Con riferimento al primo profilo, vengono introdotti due nuovi capitoli relativi, rispettivamente, alla “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata” (Parte Terza, Capitolo 5) e alla “Vigilanza ispettiva” (Parte Terza, Capitolo 6) che sostituiscono, aggiornandole, le corrispondenti disposizioni contenute nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche” (Titolo VI, Capitoli 1, 2 e 4).

Le disposizioni mantengono l’architettura generale di quelle attualmente in vigore, atteso che la cornice normativa in cui esse si inscrivono non è stata modificata significativamente dalle innovazioni intervenute nel corso degli ultimi anni (introduzione del cd. *Single Rulebook* europeo e avvio del Meccanismo di vigilanza unico – MVU).

2. Vigilanza informativa e ispettiva

In particolare, il Capitolo 5, che raggruppa la disciplina della vigilanza informativa sia su base individuale che consolidata (precedentemente contenuta in due distinti capitoli), regola gli obblighi informativi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti della Banca d’Italia ai sensi della legislazione nazionale. Tali obblighi non riguardano, pertanto, le segnalazioni previste dalla Parte Tre, Titolo I, Capo 2, CRR e dai regolamenti che disciplinano il MVU.

Nel capitolo sono elencati i principali flussi segnaletici che devono essere trasmessi periodicamente dalle banche e dai gruppi bancari. Tra questi è stata richiamata anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi (sez. II, par. 4), precedentemente disciplinata in un apposito capitolo della Circolare n. 229 (Titolo IV, capitolo 13). Sono, altresì, elencate alcune rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza richieste dalla Banca d’Italia agli intermediari.

Il Capitolo 6 disciplina la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d’Italia ai sensi della legislazione italiana. Non riguarda, pertanto, le ispezioni in loco condotte nel contesto del MVU, disciplinate dall’art. 12 del RMVU (1) e dalla Parte XI, Titolo 5 del RQMVU (2).

I principali interventi effettuati su questo capitolo riguardano l’allineamento alle più recenti modifiche al TUB (3), che prevedono, tra l’altro, la possibilità di effettuare accertamenti anche presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Per quanto attiene alle grandi esposizioni, il Capitolo 10 della Parte Seconda della presente Circolare viene aggiornato per tener conto del Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 del 2 ottobre 2014 recante le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti.

Il Regolamento - emanato in conformità dell’art. 390, par. 8, CRR dalla Commissione Europea, su proposta dell’EBA - disciplina le modalità con cui gli intermediari devono

(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013

(2) Regolamento della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014

(3) Come di recente modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

imputare alle diverse controparti e calcolare il valore dell'esposizione in presenza di operazioni che comportino l'assunzione del rischio dei debitori delle attività sottostanti, come in caso di OICR o operazioni di cartolarizzazione.

L'entrata in vigore del Regolamento n. 1187/2014, a far tempo dal 28.11.2014, ha determinato il superamento delle linee di orientamento sugli schemi di investimento (Sez. IV), che, nelle more dell'emanazione del medesimo Regolamento, fornivano agli operatori indicazioni sul calcolo delle esposizioni verso attività sottostanti, in coerenza con la Parte II delle "Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime" emanate l'11 dicembre 2009 dal CEBS/EBA.

Le linee di orientamento in materia di schemi di investimento della Circolare n. 285 vengono, di conseguenza, abrogate.

3. Altri interventi

Così come preannunciato al sistema in occasione dell'emanazione delle disposizioni sul sistema dei controlli interni (11° aggiornamento del 21 luglio 2015), è stata predisposta una nuova versione integrale della Circolare nella quale sono stati eliminati i residui riferimenti a disposizioni abrogate delle Circolari n. 229 e n. 263, opportunamente aggiornati con il rinvio alle nuove disposizioni.

4. Entrata in vigore e abrogazioni

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia.

Dalla stessa data sono abrogate le seguenti disposizioni della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999:

- Titolo IV, Capitolo 13 (Centrale dei rischi);
- Titolo VI, Capitoli 1 (Vigilanza informativa sulle banche), 2 (Vigilanza informativa su base consolidata) e 4 (Vigilanza ispettiva).

Viene inoltre abrogato il par. 2 "Schemi di investimento" della Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, della presente Circolare.

* * *

Le presenti disposizioni non sono state sottoposte a consultazione pubblica in quanto le stesse riproducono, con i necessari adattamenti, derivanti anche dal recente allineamento delle norme del TUB alla CRD IV, le disposizioni previgenti e comunque non introducono nuovi obblighi per gli intermediari. Per le stesse ragioni non è stata condotta l'analisi d'impatto della regolamentazione.